

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste da detto regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto l'allegato XV ter così come contenuto nel predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti", che stabilisce gli obblighi cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 479/2008, e in particolare l'articolo 22, che prevede che i produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto supervisione e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norma in materia ambientale;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM vino ed in particolare l'art. 14, concernente la detenzione della vinaccia, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407, concernente la sostituzione dell'articolo 5 di detto D.M. n. 5396/2008;

Considerato che il rinnovato art. 5 del D.M. n. 5396/2008 ha previsto la possibilità di derogare dall'obbligo della consegna in distilleria e di destinare in alternativa tali sottoprodotti ad altri usi, come, in particolare, all'impiego agronomico di vinacce e fecce quali ammendanti dei terreni;

Considerato inoltre che l'articolo 5, comma 5, del ripetuto DM 5396/2008, prevede altresì l'obbligo della preventiva comunicazione all'ICQRF – Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi prima di iniziare le operazioni di ritiro sotto controllo;

Atteso che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha precisato che, ai fini della qualificazione dei materiali previsti come sottoprodotti della vinificazione, si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelli vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili;

Considerato che talune organizzazioni rappresentative del settore vitivinicolo hanno rinnovato le difficoltà dei produttori associati nel consegnare in distilleria i sottoprodotti, in quanto la relativa misura prevista dal regolamento (CE) n. 479/2008 prevede livelli di aiuto ridotti rispetto al passato che non compensano gli effettivi costi di raccolta e distillazione, rispetto ai risultati economici della vendita dell'alcool ottenuto; Viste le proprie deliberazioni 2 settembre 2009, n. 2005, e 9 ottobre 2009, n. 2229, relative alle disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 2009/2010;

Considerato che è opportuno emanare, ai sensi del comma 4 del ripetuto art. 5, ulteriori e risolutive disposizioni in merito a tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico, nonché a esclusioni o limitazioni sulle superfici da utilizzare, atte a consentire ai soggetti

interessati un più pratico e conveniente utilizzo di tali sottoprodotti, sempre nel rispetto delle disposizioni dei più volte citati DM n. 5396/2008 e n. 7407/2010;

Ricordato che nel fascicolo aziendale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono puntualmente descritte per ciascun conduttore tutte le superfici che lo stesso conduce nonché le relative caratteristiche agronomiche, e che dette informazioni sono utilizzabili da tutti i soggetti che a vario titolo hanno competenza nella materia, previa autorizzazione della competente struttura regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

la Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- 1.. Di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, l'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente le "Ulteriori e risolutive disposizioni applicative dei DM n. 5396 del 27 novembre 2008 e DM n. 7404 del 4 agosto 2010, in materia di utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione".
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – ICQRF.
3. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Ulteriori disposizioni applicative dei DM n. 5396 del 27 novembre 2008 e DM n. 7404 del 4 agosto 2010, in materia di utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione sul territorio del Friuli Venezia Giulia

1. Definizioni

Ai fini esclusivi dell'applicazione delle presenti disposizioni si intende per:

- a) "produttore": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che provveda alla trasformazione delle uve in mosto o in vino;
- b) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che provveda alla utilizzazione agronomica di sottoprodotti della vinificazione cedutigli direttamente dal produttore come definito nella precedente lettera a);

2. Sottoprodotti

Il presente provvedimento si applica agli usi agronomici, in quanto sottoposti al ritiro sotto controllo previsto dall'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, così come sostituito dal DM 4 agosto 2010, n. 7407, delle vinacce e delle fecce ottenute dalla trasformazione delle uve da vino in mosto e in vino.

Sono escluse dalla qualifica di sottoprodotti le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli impianti enologici delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

3. Soggetti ammessi

Possono effettuare l'utilizzo ai fini agronomici dei sottoprodotti di cui al precedente paragrafo 2 solo i produttori e gli acquirenti, così come definiti al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento, ed esclusivamente per le uve prodotte in conformità alla normativa comunitaria.

Rimane fermo l'esonero dal ritiro sotto controllo, nonché dalla comunicazione di cui al paragrafo 5 del presente provvedimento, per i produttori che ottengono annualmente nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl., così come stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Uso agronomico

L'utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici quali ammendanti dei terreni in conduzione è ammesso nel limite massimo di 3 t/ha indipendentemente dal tipo di coltura in atto. La superficie di riferimento è quella indicata nel fascicolo aziendale dell'utilizzatore al netto di tare ed incolti.

Non è ammesso lo spandimento dei sottoprodotti sui terreni interessati dall'applicazione di fanghi o di altri residui di comprovata utilità agronomica nonché sui terreni interessati dalla distribuzione di effluenti di allevamento – con esclusione del letame – o dei reflui oleari.

È fatto inoltre divieto di spandimento dei sottoprodotti nei seguenti casi:

- a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- c) sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi di d'acqua;
- d) tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. n. 152/2006.

Prima dell'impiego agronomico, i soggetti ammessi sono tenuti ad effettuare, ai sensi del decreto 26 novembre 2010, la denaturazione delle fecce esclusivamente con solfato ferroso eptaidratato nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia. Per le vinacce non è previsto alcun obbligo di denaturazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del DM 27 novembre 2008, i termini per l'utilizzazione agronomica dei sottoprodotti oggetto di ritiro sotto controllo sono:

- per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con provvedimento della Regione;
- per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.

5. Comunicazione

In conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, così come sostituito dal DM 4 agosto 2010, n. 7407, i produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi, effettuano la comunicazione all'Ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente nel cui territorio ricade il centro aziendale presso il quale vengono ottenuti i sottoprodotti, al fine di consentire le previste verifiche.

Il dichiarante a tal fine dovrà compilare e trasmettere tramite fax o posta elettronica all'Ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente il modello "Allegato 2 bis" al DM n. 5396/2008, almeno entro il quarto giorno antecedente all'inizio delle operazioni di ritiro.

I parametri analitici relativi alle fecce e alle vinacce sono dichiarati sotto la diretta responsabilità del produttore che ha sottoscritto la comunicazione senza la necessità che tali dati siano comprovati da un certificato rilasciato da laboratori certificati. Tuttavia, tenuto conto della difficoltà di stabilire con precisione detti parametri in relazione alla difformità delle uve dalle quali derivano fecce e vinacce, ai fini dell'eventuale controllo è sufficiente che i parametri accertati risultino maggiori o uguali a quelli dichiarati, fermi restando i limiti minimi previsti dall'art. 4 comma 1 del decreto 27 novembre 2008:

- per le vinacce 2,8 litri di alcool anidro potenziale per 100 kg
- per le fecce di vino 4 litri di alcool anidro per 100 kg e 45% di umidità.

Qualora i sottoprodotti vengano distribuiti in terreni non condotti direttamente dal vinificatore, la comunicazione di cui all'allegato 2 bis deve essere corredata di una dichiarazione contenente l'impegno da parte del conduttore dei terreni a distribuire i sottoprodotti nei terreni in sua conduzione come risultanti dal fascicolo aziendale. In tal caso copia di entrambe le comunicazioni scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato.

6. Obblighi previsti dalla normativa vitivinicola

In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tenuta dei registri ufficiali, il produttore è tenuto ad annotare sul registro di carico e scarico (registro di vinificazione) i quantitativi di vinacce e di fecce da destinare al ritiro sotto controllo e ad usi alternativi il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione e/o la cessione ad utilizzatori terzi.

7. Autorità preposta al controllo

Gli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, svolgono i controlli sugli usi alternativi dei sottoprodotti previsti dal D.M. 27.11.2008, n. 5396, come modificato dal DM 04.08.2010, n. 7407.

8. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento in particolare alle norme e disposizioni di cui al DM 27.11.2008, n. 5396, come modificato dal DM 04.08.2010, n. 7407, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, in quanto applicabile.